Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 5 DICEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1425.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. **1419.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «G. Leopardi» di Palma Montechiaro.

N. 1419. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Leopardi » di Palma Montechiaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. **1420.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Siderno Marina.

N. 1420. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Siderno Marina viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1421.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Rotondella (Matera).

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 2 gennaio 1960, integrato con postille di pari data e con dichiarazione del 20 febbraio 1960, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Rotondella (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. 1422.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, nel comune di Pescara.

N. 1422. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 17 aprile 1960, integrato con tre dichiarazioni, di cui la prima del 27 maggio, la seconda e la terza del 24 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1423.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Borgo Nuovo, località Passo di Rigano, del comune di Palermo.

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 11 ottobre 1959, integrato con prospetto di pari data e dichiarazione del 26 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Borgo Nuovo, località Passo di Rigano, del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960 1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto presidenziale 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1959, registro n. 8, foglio n. 374, con il quale fu stabilito nel numero di una unità il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente anche per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è determinato per l'esercizio finanziario 1960-1961 nel numero di una unità classificabile alla 2ª categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 112

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 1/163 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Corigliano e Rossano, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 aprile 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 1/163 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Corigliano e Rossano, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Corigliano e Rossano;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 1/163 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo interurbano tra Corigliano e Rossano;

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 1/163 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7523)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 1/171 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Foggia e Lucera, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 19 aprile 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 1/171 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Foggia e Lucera, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario la posa di un cavo interurbano tra Foggia e Lucera;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 1/171 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo interurbano tra Foggia e Lucera.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 1/171 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7548)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/191 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Brindisi, San Vito dei Normanni e Ostuni, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 15 luglio 1959 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/191 relativo alla posa di un cavo telefonico interurbano tra Brindisi, San Vito dei Normanni e Ostuni, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo telefonico interurbano tra Brindisi, San Vito dei Normanni e Ostuni;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/191 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Brindisi, San Vito dei Normanni e Ostuni. Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/191 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 555 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sostituzione della centrale telefonica Ericsson di Foggia con una centrale Siemens SMN2 della capacità di 6000 numeri, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche. e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 31 agosto 1959 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 555 riguardante la sostituzione della centrale Ericsson di Foggia con una centrale Siemens SMN2 della capacità di 6000 numeri, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sostituzione della centrale Ericsson di Foggia con una centrale Siemens SMN2 della capacità di 6000 numeri;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 555 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sostituzione della centrale Ericsson di Foggia con una centrale Siemens SMN2 della capacità di 6000 numeri.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 555 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 606 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nei comuni di Maiori - Minori (Salerno), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 606 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nei comuni di Maiori - Minori (Salerno), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana dei comuni di Maiori Minori (Salerno);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 606 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nei comuni di Maiori - Minori (Salerno).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 606 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: Spallino

(7550)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/80 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente realizzazione dei collegamenti telefonici Enna-Agira ed Enna-Leonforte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 1° agosto 1958 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/80 relativo alla realizzazione dei collegamenti telefonici Enna-Agira ed Enna-Leonforte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la realizzazione dei collegamenti telefonici Enna-Agira ed Enna-Leonforte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/80 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la realizzazione dei collegamenti telefonici Enna-Agira ed Enna-Leonforte.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/80 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: Spallino

(7527)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 636 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Salerno, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 giugno 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 636 relativo all'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Salerno, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Salerno;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 636 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Salerno.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 636 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7526)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 642 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 400 numeri nella centrale telefonica di Mazara del Vallo (Trapani), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 11 giugno 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 642 relativo all'ampliamento di 400 numeri nella centrale telefonica di Mazara del Vallo (Trapani), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 400 numeri nella centrale telefonica di Mazara del Vallo (Trapani);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 642 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 400 numeri nella centrale telefonica di Mazara del Vallo (Trapani).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 642 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7543)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1960.

Retribuzioni medie mensili convenzionali, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, per il periodo stagionale, di Grado (Gorizia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, per il periodo stagionale, di Grado (Gorizia), sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni di cui all'allegata tabella sono valide per il periodo 1° maggio-30 settembre 1960 e s'intendono rinnovate per gli anni seguenti qualora una delle parti non disdica l'accordo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° maggio 1960.

Roma, addì 12 novembre 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, durante il periodo stagionale, di Grado (Gorizia).

a) Alberghi di I, II e III categoria e pensioni di I e II categoria:

lavoratori di I categoria	L. 61.000
lavoratori di II categoria	» 42.200
lavoratori di III categoria	» 36.000

b) Alberghi di IV categoria, pensioni di III categoria e locande:

lavoratori di II categoria	L. 33.000
lavoratori di III categoria	» 29.000

c) Alberghi della S.p.a. « Grandi Alberghi »:

lavoratori di I categoria	L. 61.000
lavoratori di II categoria	» 42.000
lavoratori di III categoria	» 31.000

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese, e s'intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per la suddivisione degli alberghi e delle pensioni s'intende valida la classificazione ufficiale, mentre per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande, stipulato il 22 settembre 1959.

Visto: p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
PEZZINI

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1960.

Modifiche all'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi determinati di durata inferiore ai sei mesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'art. 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1957, concernente l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi determinati di durata inferiore ai sei mesi;

Considerato che le indicazioni contenute nel predetto elenco per quanto concerne alcune lavorazioni industriali del tabacco non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva in alcune Province;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza il predetto elenco, nonchè di adoperare per le attività in questione la denominazione più ampia di « lavorazione della foglia del tabacco presso aziende comprese nella gestione tabacco della Cassa unica assegni familiari »;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi, annesso al decreto ministeriale 27 marzo 1957, la voce « Cernita ed imbottamento delle foglie di tabacco » e le indicazioni ad essa relative sono modificate come segue:

« Lavorazione della foglia del tabacco presso aziende comprese nella gestione tabacco della Cassa unica assegni familiari (meno che per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Latina, Lecce, Matera, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rieti, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Viterbo) ».

La voce di cui sopra è inserita tra quelle « Lavorazione del somacco » e « Maciullazione della canapa ».

Art. 2.

Il presènte decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7691)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1960.

Modifiche alla tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuta in vigore dall'art. 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1939, con il quale furono approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, modificato con il decreto ministeriale 22 luglio 1950;

Considerato che le indicazioni contenute nelle predette tabelle per alcune lavorazioni industriali del tabacco non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva in alcune Province;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza le predette tabelle, nonchè di adoperare per le attività in questione la denominazione più ampia di « lavorazione della foglia del tabacco presso aziende comprese nella gestione tabacco della Cassa unica assegni familiari »;

Sentito il parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta, annesse al decreto ministeriale 11 dicembre 1939 e modificate con il decreto ministeriale 22 luglio 1950, le voci « Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco » e « Manipolazione del tabacco » e le indicazioni ad esse relative sono soppresse.

Nelle stesse tabelle tra le voci « Industria del vetro bianco, compresa la lavorazione delle bottiglie di vetro bianco e delle conterie » e « Pettinatura e sceglitura della canapa (per il personale degli stabilimenti che attendono esclusivamente alla pettinatura ed alla sceglitura) » è inserita quella seguente:

« Lavorazione della foglia del tabacco presso aziende comprese nella gestione tabacco della Cassa unica assegni familiari:

Province cui si applica il periodo non indennizzabile:

Trieste;

periodo non indennizzabile: trenta giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Chieti, Ferrara, Forlì, Perugia, Piacenza, Terni, Trento e Viterbo;

periodo non indennizzabile: quarantacinque giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Arezzo, Ascoli Piceno, Frosinone, Ravenna e Salerno;

periodo non indennizzabile: sessanta giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Caserta, Napoli, Pescara e Roma;

periodo non indennizzabile: settantacinque giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Alessandria, Ancona, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Firenze, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Rieti, Siena, Taranto, Udine, Venezia e Verona;

periodo non indennizzabile: novanta giorni dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti, dovute a cause ricorrenti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Pellerano Zayas Bazan, Console della Repubblica Dominicana a Milano.

(7508)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Christian Fouache d'Halloy, Console generale di Francia a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Urbino, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa.

(7509)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Teresa Offie, Console degli S.U.A. a Roma.

(7510)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Renzo Tedeschi, Console onorario di Guatemala a Venezia.

(7511)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Garcia Archila, Console generale della Repubblica di Colombia a Milano.

(7512)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Otto May, O.B.E., Console generale di Gran Bretagna a Genova.

(7513)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfonso Menada, Console generale onorario di Guatemala a Genova.

(7514)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Marie C. Chabot, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(7515)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gino Bargellini, Console onorario della Repubblica di Colombia a Firenze.

(7516)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Hubert Krier, Console della Repubblica Federale di Germania a Palermo, con giurisdizione sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

(7517)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles Lesca, Console generale di Francia a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

(7518)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 novembre 1945, n. 51.

(7649)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7650)

Autorizzazione al comune di Arzachena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Arzachena (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7651)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7613)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 343, l'Amministrazione comunale di Crispano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7652)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 351, l'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7654)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 350, l'Amministrazione comunale di Roccagiovine (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7653)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Comitini (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7655)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7656)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Niscemi (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7657)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7658)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Acireale (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 127.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7659)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Senis (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7660)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 119.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7661)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Alessano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7662)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Galatina (Lecce), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7663)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Cannole (Lecce), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7664)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Talla (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Campi elettromagnetici e circuiti » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Genova è vacante la cattedra di « Campi elettromagnetici e circuiti » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7698)

Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola autonoma di ostetricia in Lucca

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1960, registro n. 74, foglio n. 115, è stata istituita a Lucca una Scuola autonoma di ostetricia ed approvata la convenzione stipulata il 17 marzo 1960 per il mantenimento della scuola stessa.

(7710)

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 74, foglio n. 114, è stata approvata la convenzione stipulata a Catanzaro il 24 gennaio 1959 per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia della stessa città.

(7711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,665
1 Dollaro canadese	634,437
1 Franco svizzero	144,147
1 Corona danese	90,129
1 Corona norvegese	87,092
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,503
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1744,662
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,875

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zona di divieto di caccia e uccellagione

La zona di « Navette », sita nel comune di Briga Alta, della estensione di ha. 1 015, preclusa, con decreto ministeriale 16 agosto 1954, all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, citato nelle premesse, viene ridotta della superficie di ha. 901 ed ampliata su fondi adiacenti, siti del pari in comune di Briga Alta, della superficie di ha. 722. La zona medesima che assume l'estensione complessiva di ha. 836, è delimitata dai seguenti confini:

frazione di Upega lungo il rio di Upega per Madonna della Neve e rio Ferla sino alle sorgenti delle Mogli; da ivi in linea retta verso sud attraverso il bosco delle Navette per piano Formicola, quota 1600, attraverso il torrente Corvo fino a 250 metri ad oriente della quota 1600, da ivi verso sud-ovest per pian Maus, quota 2006 sino a metri 500 a sud di colle Rossa. Da Madonna della Neve sino a 500 metri a sud di colle della Rossa il confine segue più esattamente la delimitazione della proprietà del comune di Tenda detta « Navette » indi quota 2238, quota 2295, cima Missun, quote 2356, 2265, 2196, 2186, punta Farenga n. 274, n. 276, n. 277, cima Ventosa.

Dal colle della Rossa a cima Ventosa il confine segue la delimitazione del confine di Stato fra l'Italia e la Francia, indi in linea retta fino al Passo delle Porte, da ivi sino all'incontro del torrente Giairetto lungo il confine tra la provincia di Cuneo e la provincia di Imperia, quindi dall'incontro del torrente Giairetto si segue il torrente omonimo e successivamente il torrente Corvo fino a Upega. (Il torrente Giairetto in questo tratto segna il confine tra la provincia di Cuneo a quella di Imperia).

(7282)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 34388/9170, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Silvestri Domenico, nato a Gissi il 21 maggio 1921, e D'Ugo Ersilia, nata a Gissi l'11 ottobre 1923 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estese mq. 1237 riportata in catasto alle particelle numeri 32-*c* e 1-12 *bis* del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 241.

(7443)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 18017/5982, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pellegrini Luigi, nato in Atessa il 17 maggio 1924, Pellegrini Nicola, nato in Atessa il 6 dicembre 1928, Pellegrini Antonia, nata in Atessa il 1° maggio 1927, Pellegrini Giulia, nata il 9 febbraio 1931 in Atessa, Pellegrini Giuseppe, nato in Atessa l'8 marzo 1934 e Pellegrini Anna, nata in Atessa il 7 marzo 1940, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa, estese complessivamente mq. 9072, riportate in catasto alla particella n. 157-*b h* del foglio di mappa n. 15, alla particella n. 56 parte, del foglio di mappa n. 30, alle particelle numeri 38 parte e 38 parte, del foglio di mappa n. 31 ed alla particella n. 165-*a l* del foglio di mappa n. 16 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 294, 293, 345, 346 e 347.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 18019/5984, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Giuseppe-Nicola, nato in Atessa l'8 aprile 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni, estese complessivamente metri quadrati 1375, riportate in catasto alle particelle numeri 111-*o* e 111-*a a* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 501 e 511.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 18020/5985, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Farina Maria, nata in Atessa il 24 maggio 1872, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa, estese complessivamente mq. 16640, riportate in catasto alle particelle numeri 111-*a q*, 107 parte, 108 parte, 119 parte e 111-*a s* del foglio di mappa n. 21, alle particelle numeri 35 e 96-*r*, del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 538, 537, 585, 586, 678 e 679.

(7441)

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 17631/5933, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bellisario Anna-Maria, nata in Altino il 16 gennaio 1893 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estesa mq. 5310 riportata in catasto alla particella 48-*p* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 11-*b*.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 17631/5934, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cianci Salvatore Cornelio, nato a Casoli il 30 aprile 1891 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estesa mq. 4150 riportata in catasto alla particella n. 48-*n* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con il n. 16.

(7468)

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 18021/5986, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Giannico Giovanni, nato in Atessa il 24 aprile 1893, Giannico Giuseppe, nato in Atessa il 1° luglio 1895 e Giannico Igino, nato in Atessa il 21 novembre 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa, estese complessivamente mq. 7000, riportate in catasto alle particelle numeri 42-*c*, 41 parte, 38 parte, 101 parte e 157-*b* e del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 149, 148, 177 e 288.

(7374)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 17683/4513, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fonzo Giovanni, nato a Scerni il 4 aprile 1901 e D'Anniballe Lucia, nata a Scerni il 4 giugno 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 15552, riportate in catasto alle particelle numeri 31-*o*, 30-*s*, 1-9, 1-10, 62 parte e 62 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 99, 100 e 101.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 34387/9169, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Zocaro Cristina, nata a Gissi il 27 gennaio 1938 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estese mq. 2246 riportate in catasto alle particelle numeri 97-*n* e 137 parte, del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 118 e 119.

(7469)

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 17688/4518, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Basilico Giuseppe, nato a Gissi il 29 agosto 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 7595 riportate in catasto alle particelle numeri 138-*b*, 1-4, 1/6 e 131 parte, del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 215 e 216.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 17684/4514, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marisi Mario, nato in Gissi il 26 giugno 1921, e Marisi Michelina, nata in Gissi il 17 luglio 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 17.984 riportate in catasto alle particelle numeri 30-*b*, 1 parte, 31-*a*, 30-*d*, 1-1 e 46 parte, del foglio di mappa n. 2, alle particelle numeri 96-*s*, 1-12, 97-1 e 136 parte, del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 4, 3, 90, 91, 58, 116 e 117.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 17687/4517, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mancini Giuseppe, nato in Gissi il 27 luglio 1891 e La Penna Angela, nata in Gissi il 6 aprile 1891, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese mq. 5373 riportate in catasto alle particelle numeri 140-*c*, 141-*c*, 1-18, 1-19, 140-*e*, 141-*e*, 210-*a*, 211-*a* 1-21 e 162 parte, del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 227, 229, 230.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 26495/7410, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Igermo, nato a Scerni il 24 giugno 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 3666, riportate in catasto alle particelle numeri 30-*e* e 2 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 6.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 26496/7411, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Ermelinda, nata a Gissi l'11 febbraio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 421, riportate in catasto alle particelle numeri 141-*n* e 142 parte, del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 206 e 207.

(7442)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazionue della Sila

Con decreto ministeriale 19 agosto 1960, n. 6091/3995, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 1960 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 102), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.716.459 (lire quattromilionisettecentosedicimilaquattrocentocinquantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pallagorio (Catanzaro), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 507, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.250.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5827/3731 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) nella misura di L. 1.466.459.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 640.237 (lire seicentoquarantamiladuecentotrentasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.105.000 (lire duemilionicentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 166 dell'8 luglio 1960.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1960, n. 6092/3996, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 1960 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 101), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 23.475.022 (lire ventitremilioniquattrocentosettantacinquemilaventidue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 759, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 8.020.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5828/3732 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) nella misura di L. 15.455.022.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 7.464.581 (lire settemilioniquattrocentosessantaquattromilacinquecentottantuno).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 22.915.000 (lire ventiduemilioninovecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 166 dell'8 luglio 1960.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1960, n. 6093/3997, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 1960 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 100), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 298.604 (lire duecentonovantottomilaseicentoquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, è trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n 501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo arrotondato, di L. 40.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5829/3733 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) nella misura di L. 258.604.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 116.116 (lire centosedicimilacentosedici).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841, del complessivo valore nominale di L. 370.000 (lire trecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 166 dell'8 luglio 1960.

(7463)

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6006/3910, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 297, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.215.151 (lire duemilioniduecentoquindicimilacentocinquantuno) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 23.56.70 nei confronti della ditta CAPUTI Pietro fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211, del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 320.000, già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4727/2631 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958), nella misura di L. 1.895.151.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 827.240 (lire ottocentoventisettemiladuecentoquaranta).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.720.000 (lire duemilionisettecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 243, dell'8 ottobre 1959.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6058/3962, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 298, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.519.939 (lire unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentotrentanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), della superficie di ettari 42.49.80 nei confronti della ditta MARSICO Vincenzo fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 505.000, già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n. 3142/1046 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 13 novembre 1957, nella misura di L. 1.014.939.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 439.366 (lire quattrocentotrentanovemilatrecentosessantasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.445.000 (lire unmilionequattrocentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 42, del 19 febbraio 1960.

(7246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti ministeriali in data 5 agosto 1960, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli enti e sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale d'esproprio		Decreto di liquidazione indennità				Decreto ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 5-8-1960	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. Agric.					
		Data	N.	Numero	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	GIAQUILI-FERRINI Gian-Ludovico fu Francesco	18-12-52	3408	D. M. 3965/1868	30- 1-58	85	9- 4-58	6146/4050	27-10-60	16	319	3.210.000	860.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	PARLATO Luigi fu Michele	1- 3-55	—	D. P. R.	13- 1-56	80	4- 4-56	6147/4051	27-10-60	16	320	5.655.000	100.000	Id. Id.	Id.
3	SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI « TORINO », con sede in Torino	30- 8-51	834	D. M. 2761/665	2- 5-57	173	13- 7-57	6148/4052	27-10-60	16	305	57.295.000	25.135.000	Id. Id.	Id.
4	SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI « TORINO », con sede in Torino	27-12-52	3680	D. M. 4807/2711	22- 8-58	262	29-10-58	6149/4053	27-10-60	16	299	93.570.000	31.725.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 14 novembre 1960

Visto, p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(7259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti ministeriali in data 18 luglio 1960, sono state determinate in via definitiva le indennità per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 112 del 12 maggio 1959 e n. 67 del 17 marzo 1960.

La determinazione degli interessi, previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156, sarà disposta con successivi provvedimenti.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità (lordo)	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 18-7-1960	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. Agric.					
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera valorizzazione Sila														
1	BARRACCO Maria fu Luigi	Cutro	134.75.00	864	12- 8-51	211 s.o.1	14- 9-51	5893/3797	27-10-60	16	284	9.484.553	9.480.000	Cassa di Rispar. di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Petilia Policastro	362.61.00	506	5- 6-51	155 s.o.	10- 7-51	5888/3792	27-10-60	16	285	12.656.351	12.655.000	Id. Id.	Id.
3	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Santa Severina	608.37.73	517	25- 7-50	170 s.o.	27- 7-50	5890/3794	28-10-60	16	378	24.941.402	24.940.000	Id. Id.	Id.
4	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Santa Severina	61.55.79 (1)	508	5- 6-51	155 s.o.	10- 7-51	5892/3796	27-10-60	16	286	2.080.194	2.080.000	Id. Id.	Id.
5	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Cotronei	28.74.90 (2)	1024	16- 9-51	227 s.o.	3-10-51	6066/3970	27-10-60	16	287	38.320	35.000	Id. Id.	Id.
6	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Crotone	281.27.04	894	30- 8-51	211 s.o.2	14- 9-51	6067/3971	27-10-60	16	288	18.344.116	18.340.000	Id. Id.	Id.
7	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Scandale	708.94.40 (3)	867	12- 8-51	211 s.o.1	14- 9-51	6068/3972	27-10-60	16	289	40.535.632	40.535.000	Id. Id.	Id.
8	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Taverna	40.38.50	874	12- 8-51	211 s.o.1 254	14- 9-51 5- 9-54	5897/3801	27-10-60	16	290	799.607	795.000	Id. Id.	Id.
9	GIANNONE Angelo fu Luigi . .	Tarsia	183.26.90 (4)	865	12- 8-51	211 s.o.1	14- 9-51	5898/3802	27-10-60	16	291	3.702.110	3.700.000	Id. Id.	Id.

(1) Considerati al netto della particella 16 del foglio 25, di ettari 8.24.80, per la quale sarà provveduto successivamente.
(2) Considerati al netto della particella boschiva 10/A del foglio 1, di ettari 26.02.30, per la quale sarà provveduto successivamente.
(3) Considerati al netto delle particelle boschive 10 del foglio 13, 12 e 21 del foglio 10, di complessivi ettari 55.22.10, per le quali sarà provveduto successivamente.
(4) Considerati al netto della particella 6/A del foglio 40, di ettari 18.13.60, per la quale sarà provveduto successivamente.

Roma, addì 14 novembre 1960

Visto, p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(7252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione della prova di esame e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a nove posti di fotografo di seconda categoria nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960, registro n. 11, foglio n. 26, con il quale, tra l'altro, veniva bandito un concorso a posti di operaio permanente con la qualifica di fotografi, di cui tre di prima categoria e nove di seconda categoria nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di modificare il programma di esame per quanto riguarda i posti di fotografo di 2ª categoria;

Considerata di conseguenza l'opportunità di riaprire i termini del suindicato concorso:

Decreta:

Art. 1.

La prova di esame per la qualifica di fotografo già stabilita con il decreto ministeriale 2 febbraio 1960 suindicato viene così modificata: per quanto riguarda i fotografi di 2ª categoria:

« Riproduzione di un dipinto o di una stampa, copia dei suddetti negativi »

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a nove posti di fotografo di 2ª categoria, per 15 giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1960
Registro n. 74, foglio n. 274

(7644)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali, oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in s.p.e., nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1ª « Ottimo »; 2ª « Buono »; 3ª « Sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della domanda al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
geografia economica;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri dello Commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla Commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno 14 ventesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12 ventesimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intederanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12 ventesimi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

a) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

b) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui sopra;

c) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto amministrativo e costituzionale	coeff.	3
diritto civile e commerciale	»	3
geografia economica	»	2
economia politica e scienza delle finanze	»	3
diritto e legislazione aeronautica	»	3
amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	2
statistica	»	2

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: sei punti per i candidati classificati nella prima categoria « Ottimo »; quattro punti per i candidati classificati nella seconda categoria « Buono » nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « Sufficiente »;

d) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato, semprechè la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore al 18/20;

g) da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui

all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia autentica del medesimo, oppure certificato di laurea, o copia autentica di esso, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

8) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questa non risulti dal diploma o dal certificato di cui al numero precedente.

I documenti di cui ai numeri 2, 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1960
Registro n. 37 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 252.

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata della prova
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto amministrativo	8 ore
2	Economia politica e scienza delle finanze	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola o francese.

Diritto amministrativo e costituzionale

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento guiridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo:

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'autogoverno. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico: i titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i così detti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizione ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici. Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli Organi supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri; la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare; i Ministri; i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'Istituto; la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le Commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'istituto, la Magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici. Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti; il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura di Stato. Funzioni fondamentali: la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato. Altri enti autorizzati a giovarsi dell'azione dell'Avvocatura dello Stato.

L'Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: Regioni, Provincie e Comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La Prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con le altre autorità dello Stato; *B*) gli organi collegiali: il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Le Intendenze di finanza e gli Uffici finanziari esecutivi.

Il Demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il Demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. L'espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. L'espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizione ed elementi dell'atto amministrativo. Varie specie di atti amministrativi. In particolare, i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'Amministrazione: gli atti illeciti e **la responsabilità di diritto pubblico** in generale. La responsabilità dello Stato o degli enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale, la responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali. La opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La gurisdizione ordinaria; competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione, tra le giurisdizioni speciali amministrative, del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa.

Natura della giurisdizione dei due collegi anzidetti. Organizzazione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La giurisdizione generale di legittimità. La gurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue Sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzione delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

Diritto civile e commerciale

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali partizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche. Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi. Associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici: fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti: il tempo e il suo computo; prescrizione e decadenza. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria. Forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione: il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria Legittimari. Accettazione dell'eredità e rinunzia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniali. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzioni. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito: responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazioni dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

Le Società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio della economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta; lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi; costo di produzione; organizzazione della produzione; attività dell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali: il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetto di piano; elementi del piano; piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto di sistema economico; i diversi operatori globali; i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto, reddito e ricchezza nazionale; relazioni fra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche: progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano: la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie, ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico; la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposta e imposizione: imposte dirette e indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti dell'imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici dell'imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, l'epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli enti locali, classificazione delle entrate degli enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse; metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico; i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie d'acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, e marconigrafiche: loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il thè e il cacao. I grandi Paesi produttori, trasformatori e consumatori: le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la iuta. Diffusione correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi Paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana; l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini; l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali, l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i Paesi produttori, esportatori e importatori: le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi Paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti di diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del Codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al Codice. Gerarchia delle fonti e fonti supplettive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione; gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazioni alla navigazione. Il Registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Incheste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea, linee nazionali e internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio. Il soccorso. Il recupero e il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico. La responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici. L'ipoteca aeronautica.

Diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO

I beni dello Stato: i beni del Demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio supplettivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo dell'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie o straordinarie.

Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, onere della tassa di registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille. Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

STATISTICA

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni; elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione indiretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio; tipi di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di moda e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.
Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.
Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.
Curve di distribuzione.
Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.
L'esposizione dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al *Ministero della difesa-Aeronautica*
Direzione generale personale militare-
Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . .) il . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a n. . . . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età); (2) .,
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,
di non aver riportato condanne penali (4) . .,
di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . . . nell'anno accademico con la votazione di . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .,

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

., lì . . . .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (6) . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(7315)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Rettifica di cognome nella graduatoria del concorso a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1958, con il quale è indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 242);
Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 1960, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 377);
Considerato che il cognome del candidato classificato al duecentosessantaseiesimo posto della graduatoria di concorso è Abruzzese e non Abbruzzese come risulta dall'atto di nascita del predetto candidato;

Decreta:

Il cognome del candidato classificato al duecentosessantaseiesimo posto della graduatoria degli idonei al concorso a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1960 in preambolo, è rettificato come segue:
266. Abruzzese Italo e non Abbruzzese Italo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960
Registro n. 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 72. — LAZZARINI

(7639)

Modificazione del punto 7) dell'art. 9 del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, n. 4500, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 98);

Decreta:

Il punto 7) dell'art. 9 del concorso indicato in preambolo è modificato come segue:
7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato potrà presentare in sua vece in originale o in copia autentica il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1960
Registro n. 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 348. — LAZZARINI

(7640)

Modificazione del primo capoverso dell'art. 10 del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, n. 4599, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 100);

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 10 del concorso indicato in preambolo è modificato come segue:

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 novembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 211. — LAZZARINI

(7641)

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 397), con il quale è stato bandito un concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

De Leoni dott. Umberto, direttore generale.

Membri:

Mancinelli prof. Mario, docente di diritto;

Stivaletti prof.ssa Maria Giuseppina, docente di ragioneria;

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo;

Loreto dott. Giovanni, direttore di divisione.

Il dott. Carlucci Marcello, direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1961-62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 85. — MOFFA

(7456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa vacante alla data del 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 del 2 febbraio 1960, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Siracusa alla data del 30 novembre 1959;

Viste le designazioni della Prefettura, del comune di Siracusa e dell'Ordine dei medici della Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa, è costituita come segue:

Presidente:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Petragnani prof. Giovanni, docente d'igiene dell'Università di Catania;

De Lollis prof. Cesare, docente di patologia speciale medica dell'Università di Catania;

Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario del comune di Catania.

Segretario:

Galvano dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Siracusa.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Siracusa, addì 26 novembre 1960

Il medico provinciale: LIGGERI

(7642)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.